

ADDENDUM ALLA PUBBLICAZIONE 1

ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2021

UFFICIO ELETTORALE REGIONALE

NORME TRANSITORIE RELATIVE ALLO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL TURNO ORDINARIO 2021

Con riferimento alla fattispecie di cui in oggetto, allo scopo di contenere i rischi sanitari derivanti dal permanere della pandemia da COVID-19, in considerazione del permanere del quadro epidemiologico ancora complessivamente e diffusamente grave, in deroga a quanto disciplinato dall'art. 169, comma 1, della legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 recante *“Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione Siciliana”*, il turno elettorale amministrativo ordinario 2021, con la legge regionale 15 giugno 2021, n. 13, è stato rinviato al secondo semestre 2021, dal che con la successiva Deliberazione n. 276 dell'11 luglio 2021, la Giunta Regionale di Governo ha fissato le elezioni medesime, nei giorni 10-11 ottobre 2021, con eventuale turno di ballottaggio nei giorni 24-25 ottobre 2021. In tal senso con il D.A. n. 244 dell'11 agosto 2021, sono stati indetti i comizi elettorali nelle date su indicate, per i Comuni interessati al voto, come da elenco allegato al medesimo decreto assessoriale.

Tutto ciò premesso, considerato il permanere dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, il legislatore regionale ha integrato il quadro normativo che disciplina il procedimento elettorale nella Regione Siciliana, con provvedimenti legislativi che hanno inciso sul procedimento medesimo nella tornata elettorale 2020 ed incidono, altresì, per il corrente anno 2021, senza alcuna strutturale e permanente modifica del quadro normativo disciplinante la materia elettorale.

Conseguentemente, si ritiene opportuno, quanto necessario, per una facile consultazione e migliore cognizione, fornire il presente compendio, riepilogativo delle norme transitorie testé accennate, unitamente alla Circolare Interassessoriale prot. n. 18 del 29.09.2020, con la quale sono state diramate le direttive inerenti le *“Modalità operative, precauzionali e di sicurezza per la raccolta del voto”*, le quali modalità, ancorché emanate in occasione delle elezioni amministrative del precedente anno 2020, si ritengono applicabili anche per le elezioni amministrative 2021.

Si ritiene, altresì, richiamare l'attenzione sulle modifiche introdotte dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 recante *“Digitalizzazione e semplificazione in materia di procedimenti elettorali e referendari”*, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale – serie Generale, n. 181 del 30 luglio 2021, la quale, dopo le modifiche intervenute con l'art. 16bis del decreto legge n. 76/2020, convertito dalla legge n. 120/2020, ha nuovamente riformulato l'art. 14 della legge n. 53/1990, concernente i soggetti autorizzati ad eseguire le autenticazioni delle sottoscrizioni; in particolare, si semplifica l'ipotesi in cui a tale adempimento siano chiamati i consiglieri provinciali, metropolitani o comunali, eliminando la necessità della preventiva comunicazione, al rispettivo presidente della provincia o sindaco, della disponibilità ad autenticare.

I nominativi degli avvocati iscritti all'albo, che hanno espresso la propria disponibilità ad eseguire le autenticazioni al proprio ordine di appartenenza, devono essere tempestivamente pubblicati nel sito internet istituzionale dell'Ordine a cui gli stessi sono iscritti.

NORME TRANSITORIE

- ° Legge Regionale 21 maggio 2020, n. 11 recante *“Rinvio delle elezioni degli organi degli enti locali e degli enti di area vasta per l'anno 2020”*
- ° Legge Regionale 17 febbraio 2021, n. 5 recante *“Norme in materia di enti locali”*
- ° Legge Regionale 15 giugno 2021, n. 13 recante *“Rinvio delle elezioni degli organi degli enti locale e degli enti di area vasta per l'anno 2021. Disposizioni varie”*
- ° Circolare Interassessoriale – Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica e Assessorato della Salute – prot. n. 18 del 29.09.2020.

LEGGE REGIONALE 21 maggio 2020, n. 11

Rinvio delle elezioni degli organi degli enti locali e degli enti di area vasta per l'anno 2020.

Art. 1

Svolgimento turno elettorale amministrativo 2020

1. Allo scopo di contenere i rischi sanitari derivanti dalla diffusione della pandemia Covid-19, il turno elettorale amministrativo ordinario 2020, già fissato dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 89 del 12 marzo 2020, per il giorno di domenica 14 giugno 2020 con eventuale ballottaggio nel giorno di domenica 28 giugno 2020, per i comuni di cui all'elenco provvisorio allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 29 del 6 febbraio 2020, è rinviato al secondo semestre del 2020 e si svolgerà in una data compresa tra il 15 settembre ed il 15 novembre 2020. Il mandato dei sindaci e dei consiglieri dei suddetti comuni è conseguentemente prorogato fino alla proclamazione dei sindaci e dei consiglieri comunali neoeletti.

2. Ai fini dell'emanazione del decreto di indizione dei comizi elettorali si deve tenere conto delle eventuali nuove situazioni giuridiche maturate, con la conseguente eventuale variazione dell'elenco provvisorio dei comuni interessati al rinnovo degli organi elettivi allegato alla citata deliberazione della Giunta regionale n. 29 del 6 febbraio 2020.

Art. 2

Rinvio delle elezioni degli organi degli enti di area vasta

1. Alla legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 dell'articolo 6, le parole "in una domenica compresa tra il 15 settembre ed il 15 ottobre 2020" sono sostituite dalle parole "entro sessanta giorni dalla proclamazione degli eletti nei comuni interessati dal rinnovo degli organi nel turno elettorale per l'anno 2020";

b) al comma 7 dell'articolo 14 bis le parole "in una domenica compresa tra il 15 settembre ed il 15 ottobre 2020" sono sostituite dalle parole "entro sessanta giorni dalla proclamazione degli eletti nei comuni interessati dal rinnovo degli organi nel turno elettorale per l'anno 2020";

c) all'articolo 51 le parole "e comunque non oltre il 15 novembre 2020" sono sostituite dalle parole "e comunque non oltre il 31 gennaio 2021".

2. Le elezioni dei Consigli metropolitani sono indette dai rispettivi Sindaci metropolitani in conformità alle disposizioni del presente articolo.

3. In conformità a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 17 bis del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, il termine di cui al comma 5 dell'articolo 6 della legge regionale n. 15/2015 non si applica per l'elezione del Presidente del libero Consorzio comunale da svolgersi nell'anno 2021.

Art. 3

Disposizioni in materia di procedimento elettorale per il turno elettorale amministrativo 2020

1. In considerazione dell'emergenza sanitaria derivante dalla pandemia Covid-19, in via eccezionale, al fine di contenere i rischi di contagio durante il procedimento elettorale, nel rispetto delle misure di distanziamento sociale previste dalla normativa nazionale e regionale, nelle elezioni degli organi dei comuni interessati dal rinnovo nel turno elettorale per l'anno 2020, si applicano le seguenti disposizioni:

a) la costituzione dell'ufficio elettorale di sezione e le operazioni di autenticazione delle schede occorrenti per la votazione, di cui all'articolo 31 del testo unico delle leggi per l'elezione dei consigli comunali nella Regione siciliana, approvato con decreto legislativo del Presidente della Regione 20

agosto 1960, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni, si svolgono nelle ore pomeridiane del sabato che precede la data delle votazioni;

b) le operazioni di voto si svolgono nella giornata di domenica dalle ore 7 alle ore 22 e proseguono nella giornata successiva di lunedì dalle ore 7 alle ore 14, fermo restando quanto previsto dall'articolo 35 del testo unico delle leggi per l'elezione dei consigli comunali nella Regione siciliana, approvato con decreto legislativo del Presidente della Regione n. 3/1960 e successive modifiche ed integrazioni, in ordine alla chiusura delle urne, alla formazione dei plichi ed alla custodia della sala di votazione;

c) le operazioni preliminari allo scrutinio di cui all'articolo 36 del testo unico delle leggi per l'elezione dei consigli comunali nella Regione siciliana, approvato con decreto legislativo del Presidente della Regione n. 3/1960 e successive modifiche ed integrazioni, e le operazioni di scrutinio si svolgono immediatamente dopo la conclusione della votazione, a decorrere dalle ore 14 del lunedì.

Art. 4

Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 21 maggio 2020.

Presidente Regione siciliana MUSUMECI

Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica GRASSO

LEGGE REGIONALE 17 febbraio 2021, n. 5

Norme in materia di enti locali.

REGIONE SICILIANA

Art. 1

Modifiche all'articolo 109 bis della legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 in materia di mancata approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti di gestione degli enti locali

1. All'articolo 109 bis della legge regionale 15 marzo 1963, n. 16, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo ed al secondo comma dopo le parole "approvazione del bilancio" sono aggiunte le parole "di previsione";

b) al terzo comma le parole "e rimane sospeso nelle more della definizione della procedura di applicazione della sanzione dello scioglimento" sono soppresse;

c) il quarto comma è abrogato.

Art. 2

Modifiche all'articolo 12 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7 in materia di incompatibilità con la carica di assessore comunale

1. All'articolo 12 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7 e successive modificazioni, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

"7 bis. La carica di assessore comunale è incompatibile con la carica di assessore o di consigliere

presso altro comune. Il soggetto che si trovi in una situazione di incompatibilità di cui al presente comma deve optare per una delle cariche entro cinque giorni dall'ultima carica assunta, a pena di decadenza dalla medesima carica."

Art. 3

Modifiche all'articolo 3 della l. r. 26.08.1992, n. 7 in materia di numero massimo di mandati del sindaco

1. All'articolo 3 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7 e successive modificazioni, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3 bis. Nei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti non si applicano le disposizioni di cui al comma 3. Ai sindaci dei medesimi comuni è comunque consentito un numero massimo di tre mandati consecutivi."

Art. 4

Riduzione numero sottoscrizioni per la presentazione di liste e candidature durante l'emergenza epidemiologica da Covid-19

1. Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 deliberato dal consiglio dei Ministri, per le elezioni degli organi degli enti di area vasta e per le elezioni comunali il numero minimo di sottoscrizioni richiesto per la presentazione delle liste e delle candidature è ridotto ad un terzo.

Art. 5

Nomina di commissari straordinari a seguito dell'annullamento delle elezioni comunali

1. Il secondo comma dell'articolo 56 del decreto del Presidente della Regione 20 agosto 1960, n. 3e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

"2. Nel caso in cui sia stata pronunciata sentenza che comporta la necessità della ripetizione, anche parziale, della consultazione elettorale, l'assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica provvede alla gestione dell'ente locale mediante la nomina di un commissario straordinario, individuato con le modalità di cui all'articolo 55 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana approvato con la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e successive modificazioni."

Art. 6

Rimborso spese commissari straordinari

1. Al comma 4 dell'articolo 55 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana approvato con la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e successive modificazione, dopo le parole "Giunta regionale" sono aggiunte le parole "nonché il rimborso delle spese di viaggio, vitto ed alloggio, effettivamente sostenute con le modalità ed i limiti previsti dalle leggi 18 dicembre 1973, n. 836 e 26 luglio 1978, n. 417 e successive modificazioni".

Art. 7

Commissario straordinario in caso di sospensione dalla carica di Sindaco metropolitano

1. All'articolo 12 della legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 dopo le parole "che lo sostituisce nei casi di assenza o impedimento" sono aggiunte le parole "nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione a seguito di provvedimento prefettizio emesso ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235";

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2 bis. Nei casi di sospensione dalla carica del Sindaco metropolitano, a seguito di provvedimento

prefettizio emesso ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 235/2012, qualora l'ente si trovi contemporaneamente privo sia del vicesindaco sia del Consiglio metropolitano, alla gestione della Città metropolitana provvede l'assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica mediante la nomina di un commissario straordinario, con le modalità di cui all'articolo 55 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana approvato con la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e successive modificazioni. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche nel caso di cessazione dalla carica del sindaco del comune ove ha sede la Città metropolitana."

Art. 8

Commissari ad acta in materia di gestione integrata dei rifiuti

1. Al comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9, le parole "con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica" sono sostituite dalle parole "con decreto dell'assessore regionale per l'energia e i servizi di pubblica utilità".

Art. 9

Modifica all'articolo 14 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7 in materia di incarichi ad esperti

1. L'articolo 14 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

"Art. 14.

Incarichi ad esperti

1. Il sindaco può conferire incarichi a tempo determinato, rinnovabili, che non costituiscono rapporto di pubblico impiego, ad esperti estranei all'amministrazione. L'oggetto e la finalità dell'incarico devono essere definiti all'atto del conferimento e possono anche riferirsi ad attività di supporto agli uffici in materie di particolare complessità, per le quali l'ente abbia documentabili carenze delle specifiche professionalità. Il sindaco può altresì conferire, in aggiunta agli incarichi ad esperti di cui al presente comma, l'incarico di portavoce previsto dall'articolo 7 della legge 7 giugno 2000, n. 150. Gli incarichi di cui al presente comma non possono essere conferiti dal sindaco negli ultimi sei mesi del mandato.

2. Il numero degli incarichi ad esperti di cui al comma 1 non può essere superiore a:

- a) due nei comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti;
- b) tre nei comuni con popolazione superiore a 30.000 e fino a 250.000 abitanti;
- c) quattro nei comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti.

3. Gli esperti nominati ai sensi del presente articolo devono essere dotati di documentata professionalità. In caso di nomina di soggetto non provvisto di laurea, l'atto di conferimento dell'incarico deve essere ampiamente motivato.

4. Il sindaco annualmente trasmette al consiglio comunale una dettagliata relazione sull'attività svolta dagli esperti da lui nominati.

5. Agli esperti è corrisposto un compenso mensile non superiore allo stipendio tabellare previsto per la qualifica unica dirigenziale dal CCNL del comparto Regioni ed autonomie locali. Sono, altresì, consentiti conferimenti di incarichi a titolo gratuito, nei limiti di cui al comma 2, ove il soggetto individuato accetti espressamente, all'atto del conferimento, la gratuità della prestazione.

6. Ad un medesimo soggetto non possono essere conferiti contemporaneamente più di due incarichi ai sensi del presente articolo. L'incarico di esperto è compatibile con altri incarichi di collaborazione esterna e/o di consulenza, purché gli incarichi non comportino conflitti di interesse."

2. All'articolo 127, comma 1, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e successive modificazioni, il terzo periodo è soppresso.

Art. 10

Modifica all'articolo 20 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30

1. Ai commi 2 e 3 dell'articolo 20 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e successive modificazioni le parole "prima dello svolgimento" sono sostituite dalle parole "prima dell'orario di convocazione".

Art. 11

Norme in materia di rinvio delle elezioni comunali per cause di forza maggiore

1. Al quarto comma dell'articolo 8 del decreto legislativo del Presidente della Regione 20 agosto 1960, n. 3 e successive modificazioni, dopo le parole "o del Commissario." sono aggiunte le parole "Detto rinvio non può superare il termine di sessanta giorni. Restano sospesi i termini per l'attuazione delle operazioni non ancora compiute e le operazioni già compiute rimangono valide, eccettuate quelle successive all'insediamento del seggio."

Art. 12

Rinvio delle elezioni degli organi degli enti di area vasta

1. Alla legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 dell'articolo 6 e al comma 7 dell'articolo 14 bis le parole "in una domenica compresa tra il 15 marzo 2021 ed il 31 marzo 2021" sono sostituite dalle parole "entro trenta giorni dall'insediamento degli eletti nei comuni interessati dal rinnovo degli organi nel turno elettorale ordinario per l'anno 2021";

b) al comma 5 dell'articolo 6 il secondo periodo è soppresso;

c) all'articolo 51 le parole "e comunque non oltre il 30 aprile 2021" sono sostituite dalle parole "e comunque non oltre il 15 settembre 2021".

2. Al comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 21 maggio 2020, n. 11 le parole "il termine di dodici mesi di cui all'articolo 6, comma 5, secondo periodo della legge regionale n. 15/2015 non si applica per l'elezione del Presidente del libero Consorzio comunale da svolgersi ai sensi del comma 1, lettera a)" sono sostituite dalle parole "il termine di cui al comma 5 dell'articolo 6 della legge regionale n. 15/2015 non si applica per l'elezione del Presidente del libero Consorzio comunale da svolgersi nell'anno 2021."

Art. 13

Norme in materia di Commissari straordinari

1. Agli articoli 55 e 145 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana approvato con la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 le parole "fra i funzionari direttivi in servizio presso l'assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali che hanno svolto funzioni ispettive, di vigilanza e di controllo nei confronti degli enti locali da almeno cinque anni" sono sostituite dalle parole "fra i funzionari direttivi dell'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica con almeno cinque anni di anzianità, anche non continuativa, presso il dipartimento regionale delle autonomie locali, che hanno svolto attività ispettive o di vigilanza o di controllo amministrativo o contabile nei confronti degli enti locali".

Art. 14

Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 17 febbraio 2021.

Presidente Regione siciliana MUSUMECI

Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica ZAMBUTO

LEGGE REGIONALE 15 giugno 2021, n. 13

Rinvio delle elezioni degli organi degli enti locali e degli enti di area vasta per l'anno 2021. Disposizioni varie.

CAPO I

Rinvio delle elezioni degli organi degli enti locali e degli enti di area vasta per l'anno 2021

Art. 1

Rinvio turno elettorale amministrativo 2021

1. Allo scopo di contenere i rischi sanitari derivanti dal perdurare dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, in deroga a quanto previsto dall'[articolo 169, comma 1, dell'ordinamento amministrativo degli enti locali](#) nella Regione siciliana approvato con la [legge regionale 15 marzo 1963, n. 16](#) e successive modificazioni, il turno elettorale amministrativo ordinario 2021 è rinviato al secondo semestre del 2021 e si svolgerà in una data compresa tra il 15 settembre ed il 15 ottobre 2021.

2. Sono inserite nel turno elettorale di cui al comma 1 le elezioni amministrative degli organi elettivi dei comuni che devono essere rinnovati per scadenza naturale del mandato e per motivi diversi dalla scadenza naturale del mandato, se le condizioni che ne rendono necessario il rinnovo si verificano entro il 21 luglio 2021. Fino alla data di proclamazione dei nuovi organi elettivi, il mandato dei sindaci e dei consiglieri comunali in carica è conseguentemente prorogato.

3. Per le elezioni amministrative dei comuni i cui organi sono stati sciolti per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso ai sensi dell'[articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#) e successive modificazioni resta fermo quanto previsto dall'[articolo 1 del decreto legge 5 marzo 2021, n. 25](#) convertito, con modificazioni, dalla [legge 3 maggio 2021, n. 58](#).

4. Ai fini dell'emanazione del decreto di indizione dei comizi elettorali si tiene conto delle eventuali nuove situazioni giuridiche maturate, con la conseguente eventuale variazione dell'elenco dei comuni interessati al rinnovo degli organi elettivi.

5. Per lo svolgimento delle elezioni di cui al presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all'[articolo 3 della legge regionale 21 maggio 2020, n. 11](#) ed all'[articolo 4 della legge regionale 17 febbraio 2021, n. 5](#).

Art. 2

Rinvio delle elezioni degli organi degli enti di area vasta

1. Alla [legge regionale 4 agosto 2015, n. 15](#) e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 dell'[articolo 6](#) le parole "entro trenta giorni dall'insediamento degli eletti nei comuni interessati dal rinnovo degli organi nel turno elettorale ordinario per l'anno 2021" sono sostituite dalle parole "entro sessanta giorni dalla data dell'ultima proclamazione degli eletti nei comuni interessati dal rinnovo degli organi nel turno elettorale da svolgersi nell'anno 2021";

b) al comma 7 dell'[articolo 14 bis](#) le parole "entro trenta giorni dall'insediamento degli eletti nei comuni interessati dal

rinnovo degli organi nel turno elettorale ordinario per l'anno 2021" sono sostituite dalle parole "entro sessanta giorni dalla data dell'ultima proclamazione degli eletti nei comuni interessati dal rinnovo degli organi nel turno elettorale da svolgersi nell'anno 2021";

c) all'[articolo 51](#) le parole "e comunque non oltre il 15 settembre 2021" sono sostituite dalle parole "e comunque non oltre il 31 gennaio 2022".

2. Le elezioni dei Consigli metropolitani di cui all'[articolo 14 bis, comma 7, terzo periodo, della legge regionale n. 15/2015](#), come modificato dalla lettera b) del comma 1, sono indette dai rispettivi Sindaci metropolitani con decreto da emanarsi non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente quello della votazione e si svolgono nella medesima data fissata per le elezioni dei presidenti e dei consigli dei liberi Consorzi comunali di cui all'[articolo 6, comma 2, secondo periodo, della medesima legge regionale n. 15/2015](#), come modificato dalla lettera a) del comma 1.

3. Alle elezioni di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'[articolo 4 della legge regionale 17 febbraio 2021, n. 5](#). Resta fermo, per le elezioni dei Presidenti dei liberi Consorzi comunali di cui al comma 2, quanto previsto dal [comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 21 maggio 2020, n. 11](#) e successive modificazioni.

CAPO II Disposizioni varie Art. 3

Modifiche all'[articolo 58 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26](#)

1. Dopo il [comma 1 dell'articolo 58 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26](#) è inserito il seguente:

"1 bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano nell'ipotesi di mancata adozione del rendiconto di gestione.".

Art. 4

Modifiche alla [legge regionale 13 novembre 2019, n. 18](#) in materia di consiglio comunale dei giovani

1. Alla [legge regionale 13 novembre 2019, n. 18](#) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il titolo è sostituito dal seguente: "Consulta giovanile regionale. Norme per favorire l'istituzione dei consigli comunali dei giovani";

b) dopo l'[articolo 9](#) è inserito il seguente:

"9 bis.

Consiglio comunale dei giovani

1. La Regione favorisce la partecipazione dei giovani alla vita politica e amministrativa degli enti locali, promuovendo l'istituzione del consiglio comunale dei giovani.

2. Il consiglio comunale dei giovani è autonomamente istituito dai comuni, in rappresentanza dei giovani di età compresa tra 16 e 25 anni, con apposita delibera del consiglio comunale. Con uno o più regolamenti del comune che istituisce il consiglio comunale dei giovani sono disciplinati il procedimento elettorale, le modalità di elezione nonché il funzionamento del medesimo consiglio. La partecipazione alle sedute del consiglio è a titolo gratuito e non dà diritto a rimborso spese o compenso. Alle sedute del consiglio ha facoltà di partecipare, senza diritto di voto, l'assessore comunale competente in materia di politiche giovanili.

3. Il consiglio comunale dei giovani dura in carica tre anni e svolge funzioni di proposta e consultive sulle questioni di interesse dei giovani in ambito comunale, secondo le modalità stabilite con regolamento comunale. Il consiglio comunale dei giovani presenta al consiglio comunale, entro il 31 marzo di ciascun anno, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, che è pubblicata sul sito istituzionale del comune.

4. Il comune che istituisce il consiglio comunale dei giovani può destinare alle spese di funzionamento del medesimo consiglio una quota delle risorse assegnate ai sensi dell'[articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5](#) e successive modificazioni, ad esclusione delle risorse destinate alla democrazia partecipata, per un importo annuo non superiore a diecimila euro.".

2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio

della Regione.

Art. 5

Norme in materia di variazioni di bilancio dei comuni in gestione provvisoria o in esercizio provvisorio

1. Per il triennio 2021-2023, per conseguire l'obiettivo del pieno utilizzo delle risorse di derivazione statale o europea destinate alla realizzazione di interventi la cui attuazione è affidata agli enti locali, i comuni in sede di esercizio provvisorio o di gestione provvisoria, limitatamente alle suddette risorse, sono autorizzati ad effettuare variazioni di bilancio con delibera della giunta, da ratificarsi a pena di decadenza da parte del consiglio ai sensi dell'[articolo 175 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#) e successive modificazioni.

Art. 6

Recepimento [articolo 7, comma 8 bis, del decreto legge 8 agosto 2013, n. 91](#) convertito, con modificazioni, dalla [legge 7 ottobre 2013, n. 112](#)

1. Trovano applicazione nella Regione le disposizioni di cui al [comma 8 bis dell'articolo 7 del decreto legge 8 agosto 2013, n. 91](#) convertito, con modificazioni, dalla [legge 7 ottobre 2013, n. 112](#).

Art. 7

Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 15 giugno 2021.

Presidente Regione siciliana MUSUMECI

Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica ZAMBUTO

REGIONE SICILIANA

Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica

Assessorato della Salute

Circolare Interassessoriale

Protocollo n. 18

del 29 settembre 2020

Nella *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 14 agosto è stato pubblicato il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 103, recante «Modalità operative, precauzionali e di sicurezza per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020».

Con tale provvedimento normativo, il Governo ha inteso assicurare, nelle elezioni del corrente anno, il pieno esercizio del diritto di voto da parte di tutti gli elettori attraverso modalità che individuino apposite misure precauzionali di ulteriore prevenzione dei rischi di contagio e garantiscano la partecipazione attiva alle consultazioni anche agli elettori positivi al Covid-19,

collocati in quarantena ospedaliera o domiciliare e a tutti coloro che si trovano in isolamento fiduciario.

E' opportuno ricordare che, trattandosi di elezioni amministrative per il rinnovo delle cariche elettive dei comuni, le schede sono riconducibili alle elezioni dei singoli comuni e pertanto, nel caso in cui nella sezione ospedaliera o nelle strutture che ospitano soggetti affetti da Covid 19 si trovino uno o più elettori di un comune diverso da quello dove ha sede il seggio ospedaliero o la struttura ospitante, i suddetti soggetti non possono esercitare il diritto al voto in quanto considerati fuori sede.

Si ritiene opportuno, comunque, diramare le seguenti direttive come di seguito illustrate:

Sez. elettorali ospedaliere da costituire nelle strutture sanitarie che ospitano reparti Covid-19 o soggetti affetti da tale patologia

La disciplina generale sull'istituzione delle sezioni ospedaliere prevede che tali sezioni siano istituite ed operino negli ospedali e nelle case di cura con almeno 200 posti-letto. Tali sezioni ospedaliere sono formate da sei componenti che provvedono alla raccolta del voto e allo spoglio delle schede. Nel caso in cui vi siano elettori ricoverati che non possano accedere alla cabina a causa delle proprie condizioni di salute, a supporto delle sezioni ospedaliere opera anche il seggio speciale (composto da un presidente e due scrutatori) ai soli fini della raccolta del voto.

Appare opportuno rammentare che il seggio speciale per la raccolta del voto presso luoghi di cura è provvisto di:

- una busta con le schede autenticate su cui gli elettori esprimeranno il voto;
- un'ulteriore busta nella quale verranno inserite le schede votate;
- un elenco degli elettori ammessi ad esprimere il voto nel luogo di cura predisposto dal comune;
- un bollo della sezione per certificare, nell'apposito spazio della tessera elettorale personale dell'elettore, l'avvenuta espressione del voto;
- altro materiale occorrente per la votazione, tra cui alcune matite copiative, che l'elettore utilizzerà per votare nonché il verbale delle operazioni di raccolta del voto che dovrà essere debitamente compilato dai componenti del seggio.

In considerazione della situazione epidemiologica da Covid-19, è opportuno che le sezioni elettorali ospedaliere nelle strutture sanitarie con almeno 200 posti-letto in cui sono operativi reparti Covid-19 o che ospitano soggetti affetti da tale patologia, siano coadiuvate da personale ospedaliero che abbia una preparazione sanitaria idonea nel trattare l'emergenza Covid-19.

Al riguardo, quindi, in occasione delle elezioni dell'anno 2020, presso tutte le strutture sanitarie che abbiano almeno 200 posti-letto, ove sono ospitati i predetti reparti Covid-19 o soggetti affetti da tale patologia, devono essere costituite sezioni ospedaliere composte nel rispetto della normativa prevista con funzioni di raccolta del voto e di spoglio delle schede votate, e gli stessi componenti del seggio elettorale devono ricevere adeguate misure di salvaguardia con presidi di protezione individuale. Pertanto, le ASP, territorialmente competenti, dovranno mettere a disposizione dei componenti il seggio tutto il materiale occorrente, affinché sia pressoché annullato il rischio di contagio da Covid-19.

Si evidenzia, inoltre, che per i ricoverati affetti da Covid-19 in strutture sanitarie con meno di 200 posti-letto, si provvede alla raccolta del voto tramite i seggi speciali istituiti presso le strutture ospedaliere con almeno 200 posti-letto, che ospitano reparti Covid-19 o soggetti affetti da tale patologia, più prossime territorialmente.

Quindi, presso ognuna delle predette sezioni ospedaliere possono essere istituiti uno o più seggi speciali che provvedono alla raccolta del voto:

- degli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o isolamento fiduciario per Covid-19;
- degli elettori ricoverati presso reparti Covid-19 istituiti presso strutture sanitarie con meno di 200 posti-letto.

Ai sensi dell'art.2, comma 1, lett. c), del d. l. n. 103/2020, le competenti autorità sanitarie devono impartire le indicazioni operative in merito alle procedure di sicurezza sanitarie da osservare durante le operazioni elettorali. E' necessario che i componenti il seggio speciale che si recano presso il domicilio o presso la struttura ospedaliera, con meno di 200 posti letto, siano accompagnati da personale sanitario idoneo nel trattamento e prevenzione del contagio da Covid-19 e forniti di presidi di prevenzione individuale.

Si invitano, pertanto, le competenti autorità sanitarie ad adottare le necessarie attività formative e informative nei confronti dei componenti di tali sezioni ospedaliere e seggi speciali.

In conformità a quanto sopra, verranno predisposte tempestivamente le corrispondenti liste elettorali sezionali (maschili e femminili) per le sezioni ospedaliere, mentre, per i seggi speciali, potranno essere utilizzate le liste elettorali aggiunte per la raccolta del voto nei luoghi di cura.

Accertata impossibilità di costituzione di una sezione elettorale ospedaliera e/o di un seggio speciale – Criteri e condizioni di nomina dei componenti

Qualora venga accertata l'impossibilità di istituire una sezione elettorale ospedaliera e/o un seggio speciale, il sindaco, od il soggetto che ne esercita i poteri, può nominare, in qualità di componenti, personale sanitario che abbia dato disponibilità a svolgere tale funzione. Pertanto le aziende sanitarie locali sono invitate a fornire, ai sindaci dei comuni interessati al voto, un elenco del personale sanitario che ha manifestato per iscritto la propria disponibilità.

In subordine, previa attivazione dell'autorità competente, Il sindaco, in caso non vi sia personale sanitario disponibile, può nominare soggetti iscritti all'elenco dei volontari di protezione civile che siano elettori del comune. Tale nomina può essere disposta previo consenso degli interessati.

S'intende in tal modo assicurare, in ogni caso, l'operatività dei seggi elettorali anche utilizzando, ove necessario, personale che possa già essere in possesso di una formazione dedicata a contesti emergenziali o sanitari.

Esercizio domiciliare del diritto di voto da parte degli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o isolamento fiduciario per Covid-19 –

Limitatamente alle consultazioni elettorali del 2020, gli elettori sottoposti a trattamento

domiciliare e quelli che si trovino in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario per Covid-19 sono ammessi ad esprimere il voto presso il proprio domicilio, nel comune di residenza, o presso la struttura ove sono ospitati, sempreché la struttura sia all'interno del territorio comunale ove si vota.

A tal fine, entro il terzo giorno antecedente la votazione, l'elettore deve far pervenire al sindaco del comune nelle cui liste è iscritto, con modalità, anche telematiche, individuate dall'ente medesimo, i seguenti documenti:

- a) una dichiarazione in cui si attesta la volontà dell'elettore di esprimere il voto presso il proprio domicilio, indicando con precisione l'indirizzo completo del domicilio stesso;
- b) un certificato, rilasciato dal funzionario medico designato dai competenti organi dell'azienda sanitaria locale, in data non anteriore al 20 settembre (14° giorno antecedente la data della votazione), che attesti l'esistenza delle condizioni di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge (trattamento domiciliare o condizioni di quarantena o isolamento fiduciario per Covid-19).

L'ufficiale elettorale del comune nelle cui liste elettorali è iscritto l'elettore:

- sentita l'azienda sanitaria locale, apporta apposita annotazione sulle liste stesse ed inserisce l'interessato negli elenchi degli ammessi al voto domiciliare di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 103, promuovendo la collaborazione con gli Enti interessati;
- assegna l'elettore ammesso al voto domiciliare alla prima sezione del comune ove insiste una urna per le schede dei predetti elettori. Qualora vi sia un solo elettore affetto da tale patologia, per tutelare e mantenere la segretezza del voto, la scheda sarà inserita nella normale nell'urna insieme alle altre schede votate.

Sulla base delle richieste pervenute, il sindaco del comune:

- provvede a pianificare ed organizzare il supporto tecnico-operativo a disposizione dei seggi per la raccolta del voto domiciliare, da effettuarsi da parte del seggio ospedaliero territorialmente competente od in mancanza di quello più vicino;
- entro e non oltre il 3 ottobre (giorno antecedente la data della votazione), comunica agli elettori che hanno fatto richiesta di esprimere il voto nel proprio domicilio, per il tramite dell'ufficiale elettorale del comune di residenza, la sezione alla quale sono stati assegnati.

Il sindaco, od il soggetto che ne esercita i poteri, può nominare, in qualità di componenti, personale sanitario che abbia dato disponibilità a svolgere tale funzione. Pertanto le aziende sanitarie locali sono invitate a fornire, ai sindaci dei comuni interessati al voto, un elenco del personale sanitario che ha manifestato per iscritto la propria disponibilità.

In subordine, previa attivazione dell'autorità competente, Il sindaco, in caso non vi sia personale sanitario disponibile, può nominare soggetti iscritti all'elenco dei volontari di protezione civile che siano elettori del comune. Tale nomina può essere disposta previo consenso degli interessati.

S'intende in tal modo assicurare, in ogni caso, l'operatività dei seggi elettorali anche utilizzando, ove necessario, personale che possa già essere in possesso di una formazione dedicata a contesti emergenziali o sanitari.

Si raccomanda, in primo luogo, alle Aziende Sanitarie di provvedere a fornire ai sindaci dei comuni ove si vota, un elenco del personale sanitario disponibile per la raccolta del voto domiciliare od a dare un minimo di formazione ed informazione a coloro i quali saranno interessati alla raccolta del voto domiciliare e che non fanno parte del personale sanitario; in secondo luogo si raccomandano i sindaci, o chi ne esercita i poteri, di acquisire, nell'immediato, la disponibilità per la raccolta del voto domiciliare da parte dei volontari della protezione civile che dovranno essere formati ed informati da parte delle autorità sanitarie locali.

Si sottolinea che, in considerazione dei principi dettati dalla Costituzione e dal diritto positivo, l'elettore, il cui voto viene raccolto nella struttura sanitaria in cui è ricoverato o presso il suo domicilio se in condizione di quarantena o isolamento fiduciario, può esprimere lo stesso esclusivamente per le elezioni per le quali goda del diritto di elettorato attivo e che si svolgano nel territorio comunale.

Indicazioni pratiche per le operazioni di voto:

Trattamento domiciliare: soggetti positivi sintomatici in trattamento per infezione da Covid 19

- a) quarantena: contatti stretti ovvero persone esposte a Covid 19 ma asintomatiche e senza conferma di positività per il patogeno virale, nonché soggetti provenienti da aree a rischio per i quali le vigenti disposizioni prevedono l'obbligo di quarantena;
- b) isolamento fiduciario: persone sintomatiche per le quali non vi è accertamento di positività al Covid 19 oppure persone positive al SARS-CoV-2 che non necessitano di alcun trattamento (c.d. contagiati asintomatici o paucisintomatici)

Ai soli fini dell'applicazione delle predette disposizioni speciali, valgono le citate definizioni da intendersi specificamente riferite alle finalità di tutela connesse alle modalità di espressione del voto domiciliare da parte degli elettori richiedenti, nel contesto dell'emergenza COVID 19.

Ne consegue che tali definizioni sono di stretta interpretazione, non suscettibili di applicazione analogica né integrabili in altro modo se non con le direttive impartite dal Ministero della Salute per le elezioni amministrative ultime scorse.

Le condizioni minime di cautela e tutela della salute per le attività di raccolta del voto a domicilio, demandate anche a personale non sanitario, richiedono che quest'ultimo sia formato e dotato di adeguati dispositivi di protezione individuale, che possono essere così differenziati a seconda della ricorrenza di una delle tre condizioni di cui all'art. 3, comma 1, del citato decreto legge:

a) Elettori in trattamento domiciliare o in isolamento fiduciario: i componenti del seggio speciale dovranno indossare camice/grembiule monouso, guanti, visiera con mascherina chirurgica oppure dispositivi di protezione facciale di tipo FFP2 o FFP3.

b) Elettori che si trovano in quarantena: i componenti del seggio speciale dovranno indossare guanti e mascherina chirurgica.

In ogni caso, l'elettore che si trovi nelle condizioni di cui all'art. 3 del decreto-legge citato, ai fini dell'esercizio del voto, dovrà indossare la mascherina chirurgica.

Prima del posizionamento e dopo l'eliminazione delle protezioni, si deve effettuare accurata igiene delle mani con soluzione idroalcolica.

Per le operazioni di vestizione/svestizione si può far riferimento alla Circolare del Ministero della salute DGPRES 005433-P-22/02/20201. I filtranti facciali possono essere utilizzati per un periodo di 4-6 ore continuative, le visiere vanno sanificate al termine di ogni votazione domiciliare, i dispositivi monouso vanno gettati in apposito sacco da riportare in ospedale e smaltiti correttamente come rifiuti speciali ospedalieri.

Le operazioni di vestizione e svestizione devono essere eseguite fuori del domicilio del votante.

All'arrivo al domicilio dell'elettore, ferme restando le raccomandazioni circa il distanziamento di almeno un metro, ci si assicura che questi abbia una mascherina chirurgica, altrimenti si provvede a fornirgliene una dopo accurata igienizzazione delle mani da parte dello stesso con soluzione idroalcolica. In ogni caso, l'igiene delle mani deve essere sempre effettuata sia prima di indossare i DPI che dopo averli dismessi. Nel caso debbano votare più persone residenti presso lo stesso domicilio, le misure di cui al precedente capoverso (mascherine e igiene delle mani) vanno osservate per ciascuno dei votanti. Si raccomanda di provvedere a mettere i guanti all'elettore prima delle operazioni di voto e dopo che sia avvenuta la sanificazione delle mani.

La scheda, dopo la votazione, sarà depositata in un'apposita busta, le matite dovranno essere sanificate al termine dell'operazione di voto.

Per quanto riguarda la raccolta del voto nei reparti Covid, valgono le raccomandazioni rivolte alla raccolta a domicilio, con ulteriori eventuali accorgimenti che saranno indicati dal personale sanitario responsabile.

Circa le operazioni di scrutinio, sebbene il rischio di contaminazione sia molto basso laddove le misure preventive in fase di raccolta siano state accuratamente applicate, al fine di ridurlo ulteriormente, si devono mettere in atto le seguenti misure:

- Mantenere il distanziamento di almeno un metro;
- Igienizzare frequentemente le mani con soluzione idroalcolica;
- Indossare la mascherina chirurgica, da sostituire dopo sei ore
- Indossare guanti monouso se si devono maneggiare le schede;
- Evitare di toccarsi il volto (sia a mani nude sia indossando i guanti), con particolare riguardo alle mucose orali, nasali e agli occhi.

Le autorità sanitarie territoriali contribuiranno a fornire adeguata formazione al personale di seggio come da Circolare Ministeriale DGPRES 0029600 P-11/09/2020.

Al fine di assicurare l'efficacia delle misure descritte, dovrà essere garantito il costante raccordo fra l'autorità sanitaria e le autorità competenti per il processo elettorale.

Il voto degli elettori summenzionati viene raccolto durante le ore in cui è aperta la votazione nei

seggi ordinari, dalle ore 7 alle ore 22 della domenica e dalle ore 7 alle ore 14 del lunedì, con le modalità già indicate.

Devono essere, comunque, assicurate, con ogni mezzo idoneo, la libertà e la segretezza del voto nel rispetto delle esigenze connesse alle condizioni di salute dell'elettore ed in stretta osservanza delle indicazioni operative impartite dalla competente autorità sanitaria.

Da ultimo, si invitano nuovamente le SS. LL. a richiamare l'attenzione dei sindaci, dei segretari comunali, sui contenuti e gli adempimenti della presente circolare, nonché a sensibilizzare le aziende sanitarie locali affinché sia garantita la puntuale attuazione delle citate misure introdotte dalle presenti disposizioni normative e sia fornito ai sindaci del territorio di competenza l'elenco delle strutture sanitarie che ospitano reparti Covid-19, ove saranno istituite le sezioni ospedaliere in questione e l'elenco del personale sanitario che ha dato la disponibilità per la raccolta del voto domiciliare.

La presente circolare sarà trasmessa al Ministero degli Interni – Direzione centrale per i servizi elettorali, alle Prefetture, alle Corti d'Appello, ai Tribunali, alle ASP ed ai Comuni interessati al voto.

L'ASSESSORE REGIONALE ALLA SALUTE
RUGGERO RAZZA

L'ASSESSORE REGIONALE ALLE AUTONOMIE
LOCALIED ALLA FUNZIONE PUBBLICA
BERNADETTE GRASSO